

Comunicato dell'Assessorato regionale alla Sanità

Ore settimanali vacanti per incarichi nella Continuità Assistenziale

Con nota, prot. n. 35670/DB20.06 del 30.9.2009, veniva richiesta alle Aziende Sanitarie Locali la rilevazione delle ore settimanali, rese vacanti nei Servizi aziendali di Continuità Assistenziale (ex Guardia Medica), ai fini della pubblicazione sul B.U.R.P., in applicazione dell'A.C.N. per la disciplina dei rapporti con i medici di medicina generale, sancito con l'Intesa del 29.7.2009.

Pertanto, alla luce del vigente A.C.N. e della D.G.R. n. 28-2690 del 24.4.2006 (Approvazione dell'Accordo Integrativo Regionale per la Medicina Generale 2006: Allegato 1), la presente pubblicazione delle ore settimanali vacanti per incarichi, nei Servizi aziendali di Continuità Assistenziale (ex Guardia Medica), viene effettuata sulla base del disposto di cui al Capo III°, artt. 63 e segg. dell' A.C.N. per la disciplina dei rapporti con i medici di medicina generale.

In base alle disposizioni succitate, in conformità alle indicazioni di cui all' art. 63 dell'A.C.N. ed alla Circolare Regionale del 25/1/2001, prot. n. 1419/29.3, i medici inseriti nella Graduatoria Unica Regionale Definitiva, suddivisa in quattro aree (Assistenza Primaria, Continuità Assistenziale, Medicina dei Servizi Territoriali ed E.S.T. 118), valida per l'anno 2009 (Suppl. al B.U.R.P. n° 51 del 18/12/2008), interessati al conferimento degli incarichi nella Continuità Assistenziale, possono presentare alle AA.SS.LL. competenti per territorio, che hanno disponibili le ore settimanali vacanti, domanda in bollo, entro 30 giorni dalla data di pubblicazione del presente Comunicato sul B.U.R.P. (per le domande presentate a mezzo posta, fa fede la data del timbro postale).

Il presente Comunicato costituisce notificazione ufficiale ai medici interessati, alle Aziende Sanitarie Locali, alle OO.SS. di categoria e alle rappresentanze ordinistiche.

Il Responsabile del Settore
Assistenza Ospedaliera e Territoriale
Daniela Nizza

Allegato